

CORSO DI FORMAZIONE

LAVORATORI

1ª Parte: Personale scolastico

Modulo di Formazione Generale (4 ore)

2ª Parte: Personale scolastico

Modulo di Formazione specialistica (8 ore)

NOTE: Argomenti di interesse

CORSO DI FORMAZIONE

LAVORATORI

1^a Parte: Personale scolastico

Modulo di Formazione Generale (4 ore)

NOTE: Argomenti di interesse

NOTE DI PREMESSA

La classificazione aziendale per la formazione antincendio e primo soccorso

I corsi di formazione antincendio e primo soccorso comportano una classificazione delle aziende in base alla quale si evidenzia la tipologia di corso a cui prendere parte.

Di seguito troverete una breve guida che vi aiuterà a delineare la classe di rischio della vostra azienda.

PRIMO SOCCORSO

Si classificano come "Gruppo A":

1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sottoterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Si classificano come "Gruppo B":

1. Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Si classificano come "Gruppo C":

1. Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

ANTINCENDIO

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. 10 marzo 1998) - Allegato I Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.

(...)

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso (LIVELLO 1 - DM 02 settembre 2021)

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio (LIVELLO 2 - DM 02 settembre 2021)

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato (LIVELLO 3 - DM 02 settembre 2021)

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Ciò che è variato rispetto al precedente Decreto sono le discriminanti che fanno ricadere un ambiente di lavoro nel rischio basso.

Infatti, secondo quanto stabilito dal D.M. 3 Settembre 2021 (anche detto "Minicodice"), ricadono nel livello di rischio basso i luoghi di lavoro che soddisfano le seguenti caratteristiche:

- **Non sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco** (cioè al **DPR 151/2011**) e **non sono ubicati all'interno** di contesti che invece sono soggetti
- Prevedono un **numero di occupanti non superiore a 100**
- Sono dotati di **superficie lorda inferiore a 1000 mq**
- Sono posizionati ad **un'altezza**, rispetto al piano campagna, **compresa tra -5 m e 24 m**
- Non dispongono di **materiale combustibile tale da non determinare un carico di incendio** specifico superiore a 900 MJ/mq (che sarà da calcolare)
- Non dispongono di **sostanze pericolose in quantità significative** e dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini antincendio

Per questi luoghi di lavoro devono essere messe in atto le misure di prevenzione e protezione previste dal Minicodice (D.M. 3 Settembre 2021) o, in alternativa, il Codice costituito dalla Regola Tecnica Orizzontale "RTO" (D.M. 3 Agosto 2015), ovvero l'insieme delle regole che si applicano a gran parte delle Attività di cui al D.P.R. 151/2011, in materia di:

Classificazione dei rischi

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 8, 12 e 16 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell'azienda). I corsi e l'aggiornamento periodico sono articolati in tre durate afferenti i differenti livelli di rischio: basso (durata minima di 16 ore), medio (32 ore); alto (48 ore).

Classificazione del rischio attività per Corso DLSP (Datore che svolge direttamente la funzione di RSPP)

Codici Ateco 2002 delle aziende a Basso Rischio:

G Commercio ingrosso e dettagliato - Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carozzerie, riparazione veicoli - lavanderie - parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) /

H Alberghi, Ristoranti / J Assicurazioni / K Immobiliari, Informatica / O Associazioni ricreative, culturali, sportive / P Servizi domestici / Q Organizz. Extraterrit.

Codici Ateco 2007 delle aziende a Basso Rischio:

uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
G (45, 46, 47) I (55, 56) K (64, 65, 66) L (68) M (69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82)
J (58, 59, 60, 61, 62, 63) R (90, 91, 92, 93) S (94, 95, 96) P (97, 98) Q (99)

Codici Ateco 2002 delle aziende a Medio Rischio:

A agricoltura / B pesca / L P.A. / M istruzione / I Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni

Codici Ateco 2007 delle aziende a Medio Rischio:

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, Trasporti, magazzinaggio,
A (01, 02, 03) H (49, 50, 51, 52, 53) Q (88) O (84) P (85)

Codici Ateco 2002 delle aziende ad Alto Rischio:

CA Estrazione minerali / CB Altre industrie estrattive / F Costruzioni / DA Industrie alimentari ecc. / DB Tessili, Abbigliamento / DC Conciarie, Cuoio / DD Legno / DE Carta, editoria, stampa / DI Minerali non metalliferi / DJ Produzione e Lavorazione metalli / DK Fabbricazione macchine, app. meccanici / DL Fabbricazione macchine, app. elettrici, elettronici / DM Autoveicoli / DN Mobili / E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua / O Smaltimento rifiuti / DF Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari / DG Industria chimica, Fibre / DH Gomma, Plastica

Codici Ateco 2007 delle aziende ad Alto Rischio:

costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
B (05, 06, 07, 08, 09) F (41, 42, 43) C (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 26, 29, 30, 21, 32) D (35) E (36, 37, 38, 39) C (19, 20, 21, 22) Q (86, 87)

1^a PARTE

ARTICOLAZIONE INTERVENTO

- **Quadri normativi di riferimento**
- **Organizzazione del D.lgs.81/08**
-
- **Concetti di Pericolo, Rischio, Danno**
- **La Prevenzione**
- **La Protezione**
- **Organizzazione della Prevenzione Aziendale**
- **Diritti, Doveri e Sanzioni per i vari soggetti aziendali**
- **Organi di vigilanza**

- **Le figure della sicurezza**
- **Le misure di tutela**
- **Organizzazione della sicurezza mediante lo strumento della delega**
- **Valutazione dei rischi**
- **La sorveglianza sanitaria**
- **Gestione delle emergenze**
- **Organi di vigilanza**

(Cenni da sviluppare nella 2^a parte)

- DUVRI

- PEE

Quadri normativi di riferimento

- L. 13/89 “Superamento barriere architettoniche”
- D.M. 236/89 attuativo della L.13/89
- Normativa antincendio D.M. 10.03.98
- Normativa antincendio D.M. 24.08.92 (settore scuola)
- Normativa antincendio D.lgs. 151/11
- D.lgs. 645/96 e D.lgs. 151/01 (lavoratrici gestanti)
- D.lgs. 66/2003 (lavoro notturno)
- Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro
D.lgs. 81/08

Organizzazione del T.U.S. D.lgs. 81/08

Titolo I Principi comuni

Titolo II Luoghi di lavoro

Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili

Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII Agenti fisici

Titolo IX Sostanze pericolose

Titolo X Esposizione ad agenti biologici

Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive

Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Titolo XIII Norme transitorie e finali

51 Allegati

Principali novità del D.lgs. 81/08

- **Modifica definizione di lavoratore con un'estensione a tutto il settore dei contratti "volatili" (legge Biagi)**
- **Riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale;**
- **Revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale,**
- **Rivisitazione e il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici**
- **Valorizzazione dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che possano orientare i comportamenti dei datori di lavoro; certificazione della sicurezza in termini di qualità aziendale**
- **Riformulazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi delegati.**
- **Revisione della normativa in materia di appalti con misure volte a migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore ed il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare in relazione ai subappalti**

Pericolo: definizioni

Tra le tante spiegazioni del **concetto di pericolo** troviamo la seguente, ovvero quella individuata nel **D.Lgs 81/2008**, all'art.2, n.1, lett.r, che lo definisce come:

“proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”, dove per fattore s'intende una sostanza, un attrezzo, un metodo di lavoro, eccetera.

Altre definizioni possono aiutarci a implementare quella fornita dal D.Lgs 81/2008. Infatti, secondo la **norma UNI 11230**, il pericolo è definito come “la causa o l'origine di un danno”, mentre nella **UNI EN ISO 12100-1**, esso è delineato come “potenziale sorgente di danno” oppure **UNI EN 292 parte I/1991** (ritirata) “fonte di possibili lesioni o danni alla salute”, anche se qui il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altri termini che definiscono la sua origine o la natura della lesione riferita propriamente ai pericoli di elettrocuzione, di schiacciamento. Da ultimo, nella **norma OHSAS 18001**, 3.4, il pericolo è definito come *“fonte o situazione potenzialmente dannosa”*.

Rischio: definizioni

Il **concetto di rischio** è sempre espresso dal **D.Lgs 81/2008**, art. 2, n.1, lett.s ed è caratterizzato dalla

“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni”.

Qui, oltre alla classica definizione, ne reperiamo un'altra nella **norma UNI 11230**, laddove definisce il rischio come *“insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi”*,

invece, nella **UNI EN ISO 12100-1** il rischio è una “*combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno*” e, nella **OHSAS 18001**, 3.4, esso è stabilito come “*combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso*”.

Qui notiamo che, mentre nella definizione del rischio nel D.Lgs 81/2008 si parla di probabilità del raggiungimento di un livello potenziale di danno, nelle altre emerge il termine “*combinazione della probabilità*” facendo comprendere la necessità di un’unione di più elementi per raggiungere un possibile rischio.

La misurazione del rischio

Una doverosa nota va rivolta alla misurazione del rischio. Generalmente, la misurazione del rischio è espressa dalla formula

$$\mathbf{R = P \times D}$$

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Danno}$$

Dove **R** è il rischio, **P** rappresenta **la probabilità** che un evento si verifichi in un determinato spazio e/o tempo, moltiplicato per **D** che identifica la magnitudo ossia l’indice di gravità delle conseguenze dannose, DANNO.

Il risultato del calcolo effettuato si andrà a collocare nella matrice riportata in figura 1 e, in base al valore ottenuto, si organizzerà una scala di priorità per gli interventi finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza.

P - Probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		D - Danno			

Figura 1

Livelli di probabilità per l'accadimento di un evento dannoso.

$R > 8$ (rischio elevato), obbligati ad azioni correttive indilazionabili

$4 \leq R \leq 8$ (rischio medio), programmare azioni correttive urgenti;

$2 \leq R \leq 3$ (rischio basso), si adotteranno azioni correttive tese a migliorare nel breve-medio termine la sicurezza nei luoghi di lavoro

$R = 1$ (rischio minimo) programmazione, interventi non urgenti

Il danno: definizione e misurazione

Infine, il **danno** rappresenta una *perdita o una lesione fisica o danno alla salute* come viene citato nella **norma UNI- EN -ISO 12100-1** [nota 1]. La "misura" del danno è rapportata alla sua gravità, infatti riscontreremo un danno gravissimo quando avremo un infortunio mortale che mette in pericolo la vita, mentre si avrà un danno grave quando l'evento comporterà un indebolimento di un organo o di un senso oppure una malattia che mette in pericolo la vita; il danno lieve lo avremo quando, a seguito di un infortunio, vi sarà una prognosi superiore a un giorno ma inferiore a quaranta e, infine, ci troveremo di fronte a un danno trascurabile, quando avremo un infortunio che non comporta lesioni rilevabili, con esiti nulli nell'arco della giornata.

Conclusioni: il triangolo della sicurezza

Il pericolo, rischio e danno vanno a formare quello che definisco il **“triangolo della sicurezza”**; infatti, riducendo l’esposizione al pericolo e quindi al rischio, sarà minore la probabilità di avere un danno, è qui che notiamo l’interdipendenza tra i citati parametri.

Si può affermare che **pericolo e rischio non sono sinonimi**, ma nel linguaggio comunemente usato, il termine pericolo viene confuso con quello di rischio. Ricordiamo che non è il pericolo in sé che danneggia il lavoratore bensì, come detto prima, è l’esposizione al pericolo che si concretizza nel rischio. A parere del sottoscritto, **laddove le norme sulla prevenzione, l’informazione e la formazione hanno fallito, emerge il danno come conseguenza** più o meno grave della “leggerezza” con la quale ci si approccia alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le 3 P: la Prevenzione, la Protezione, la Promozione.

Essi sono integrati e sono caratterizzati da un percorso circolare nel senso che ognuno concorre allo sviluppo dell'altro e insieme si evolvono con continue verifiche e adeguamenti in relazione all'ambiente in cui operano.

La prevenzione

Il D.lgs. 81/08 Art. 2 c. 1 lettera n, definisce la prevenzione come:

“Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno”. Si tratta quindi di tutte quelle azioni che sono programmate e realizzate con la finalità di eliminare o ridurre la probabilità che un evento indesiderato accada.

Le misure di prevenzione possono essere:

- strutturale o organizzativo, ad esempio la corretta progettazione ed esecuzione d'interventi di manutenzione, d'impianti, di macchinari,
- ma anche l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori
- l'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate e così via. Nella scelta delle misure da adottare, i datori di lavoro devono garantire il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, in base al progresso tecnico e alle conoscenze scientifiche disponibili per quel determinato settore di lavoro.

Tale principio, affermato dalle direttive europee, è stato recepito nell'articolo 15 c. 1, punto c) del TU, che prescrive, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro “l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”.

La protezione

Il concetto di protezione richiama la difesa contro ciò che potrebbe recare danno e consiste in un'azione o un elemento che s'interpone tra qualcuno che può subire il danno stesso e ciò che lo può causare. Consiste quindi nel complesso delle misure che servono a ridurre le conseguenze di un infortunio/incidente nel momento in cui si verifica. La protezione si può in un certo senso assimilare a quello che in medicina si chiama "prevenzione secondaria". Sappiamo che in medicina la prevenzione primaria significa evitare o ridurre l'insorgenza della malattia, ad esempio non fumare per ridurre il rischio di cancro al polmone, adottare uno stile di vita sano per evitare patologie tumorali o cardiache ecc. La prevenzione secondaria è invece mirata a ridurre gli effetti della malattia già in corso, ad es. attraverso una diagnosi precoce, un'adeguata terapia farmacologica ecc. Allo stesso modo, nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione è mirata non tanto a ridurre le occasioni di evento dannoso, quanto a limitarne le conseguenze a persone e cose.

Essa tende dunque ad agire sulla gravità del possibile danno conseguente all'esposizione ad uno o più fattori di rischio. Si distingue tra

- protezione attiva, che richiede l'intervento di un operatore o l'azionamento di un impianto,
- protezione passiva, che non necessita né dell'uno né dell'altro. Numerosi esempi di misure protettive si trovano nel campo della sicurezza antincendio:

- gli elementi di protezione attiva sono finalizzati alla precoce rilevazione/rivelazione dell'incendio, alla segnalazione e all'azione di spegnimento, ad esempio:
estintori e idranti,
impianti di rivelazione automatica d'incendio,
impianti di spegnimento automatici,
dispositivi di segnalazione e d'allarme,
evacuatori di fumo e calore.
- gli elementi di protezione passiva hanno l'obiettivo di limitare degli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo, per garantire l'incolumità dei lavoratori, contenere i danni a strutture , macchinari , beni e così via. Ad esempio:
barriere antincendio
(isolamento, distanze di sicurezza esterne ed interne, muri tagliafuoco)
- strutture con resistenza al fuoco commisurata ai carichi d'incendio;
materiali classificati alla reazione al fuoco;
sistemi di ventilazione;
sistema di vie d'uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile.

Vi è poi tutto l'ambito dei

Dispositivi di Protezione Individuale

caschi, calzature ecc.

Dispositivi di Protezione Collettiva

reti di sicurezza, nei cantieri,
 cappe chimiche nei laboratori, ecc.)

La promozione

I due processi sopra richiamati (Prevenzione e Protezione) costituiscono i due capisaldi dell'azione del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, definito dall'articolo 2 comma 1 lettera l del TU come "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori".

Ma c'è un terzo processo altrettanto importante da affiancare ai primi due: la promozione, che è definito dalla Carta di Ottawa, siglata nel 1986 dagli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, durante la 1° Conferenza internazionale sulla Promozione della salute come "Il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e sui suoi determinanti, e dunque di migliorare la salute stessa". Tale definizione, ripresa nelle conferenze successive, può senz'altro valere anche per quanto riguarda la sicurezza, che, come abbiamo visto, rientra nel concetto più ampio di salute.

Controllare la propria salute e sicurezza significa ridurre il rischio di eventi dannosi e limitarne i danni, per cui anche la promozione rientra nella prevenzione, ma l'aspetto fondamentale che la caratterizza è il riconoscimento della soggettività dell'individuo. Questo significa che la gestione della sicurezza da un lato, è affidata a soggetti con specifiche responsabilità, che devono garantire per esempio edifici stabili, impianti efficienti, gestione corretta delle attività ecc., ma dall'altro lato considera e coinvolge i singoli individui quali soggetti attivi nel determinarla, mantenerla e migliorarla, con il proprio comportamento e con le proprie scelte quotidiane di cittadini responsabili.

Il ruolo fondamentale della scuola è riconosciuto, oltre che dagli ordinamenti scolastici, decreti e circolari del MIUR, anche dal TU, che nell'art. 11 c. 4 investe ufficialmente gli istituti scolastici della facoltà di promuovere e divulgare la cultura della salute e sicurezza, con percorsi formativi interdisciplinari, che possono essere finanziati dal MIUR, previo trasferimento di risorse da parte del

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (art. 11, c. 1 lettera c), oppure sono svolti nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti (art. 11, c. 4).

Possiamo quindi considerare la scuola a pieno titolo uno degli attori del Sistema di promozione della salute e sicurezza, cioè "il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione di programmi d'intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori" (TU art. 2 c. 2 lettera p).

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE **AZIENDALE**

Nel documento relativo al “**Ruolo del datore di lavoro nella redazione del DVR**”, vengono affrontati i compiti che il DATORE DI LAVORO (DdL) deve eseguire direttamente per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione della prevenzione nella sua Azienda.

-definire gli obiettivi: “far conoscere esplicitamente qual è il suo **impegno** in tema di prevenzione, cioè indicare la “rotta” che l’Azienda deve tenere anche in tema di prevenzione.

-scegliere i “collaboratori operativi che dovranno predisporre le azioni adeguate a conseguire gli obiettivi”. In particolare il documento ricorda che i due principali collaboratori Operativi del DdL sono indicati nella Legge: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente (MC);

–assegnare i compiti ai collaboratori: il DdL deve “assegnare obiettivi di budget o prevederli nel contratto di affidamento incarico”.

Esempio di obiettivi e incarichi.

Per il **responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:**

- individuare i rischi e valutarli (assegnare un valore);
- indicare i lavoratori esposti;
- predisporre le misure di prevenzione in ordine di priorità secondo il valore di rischio assegnato;
- definire l’organizzazione adeguata per controllare e migliorare il sistema
- trasferire tutte queste informazioni al DdL assicurandone l’aggiornamento periodico sull’andamento della gestione della sicurezza”.

Per il medico competente:

- informare tempestivamente il DdL delle condizioni di salute dei Lavoratori e di tutte le situazioni che a suo giudizio sono un rischio per i lavoratori assicurandogli facile accesso a tutte le informazioni indispensabili per programmare il controllo sanitario;
- collaborare con l'RSPP nell'individuazione dei rischi e delle idonee misure di prevenzione, in particolare per i rischi da sostanze chimiche, per lavoratrici gravide, per lo stress lavoro correlato.

Il documento riporta poi altri compiti per il DdL:

– **mettere a disposizione le risorse:** considerato che “le risorse assegnate alla prevenzione non potranno essere particolarmente rilevanti è strategico evitare di impiegare male il budget assegnato alla sicurezza”. Il documento indica i **possibili errori/sprechi:** “acquisto di attrezzature non efficaci; acquisto di DPI non necessari” ; “acquisto di servizi scadenti e/o pericolosi; attività di formazioni esuberanti e non efficaci”. In particolare il RSPP dovrebbe essere responsabilizzato nella indicazione di priorità e nella scelta degli impieghi delle risorse assegnate alla Prevenzione. Il MC in alcuni casi deve essere responsabilizzato, p.e. nella scelta di alcuni tipi di DPI.

– **verificare i risultati:** “tempi e metodi delle Verifiche Periodiche di Efficienza dovrebbero essere parte integrante di quanto predisposto dal RSPP”. “Fondamentalmente il DdL dovrebbe richiedere al RSPP di relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesi e comunque tutte le volte che accade un evento importante per la Prevenzione (p.e. un infortunio con prognosi > a 10gg). Sarebbe meglio predisporre uno schema di relazione del RSPP secondo un modello schematico”. Inoltre in tema di Prevenzione “per una corretta messa a regime del sistema è indispensabile che DdL attivi strumenti di rilevazione dell'opinione dei Lavoratori”, in questo senso a volte l'RLS, come previsto dalla Legge, “talvolta non è sufficiente e bisogna pensare ad altro”.

–andare verso i miglioramenti che sono necessari sulla base dei risultati delle verifiche periodiche eseguite: “se il DdL si impegna nell’esecuzione delle verifiche è logico procedere con le opportune azioni di miglioramento. È utile coinvolgere sempre nella definizione e messa a regime i consulenti del DdL: RSPP e MC. Sembra anche indispensabile confrontarsi preventivamente con l’opinione dei Lavoratori”.

Tutti questi compiti trovano la loro necessità in specifici articoli del Decreto legislativo 81/2008. “Se il DdL opera concretamente, entro tempi stabiliti con risultati misurabili, per mettere a punto un’ Organizzazione della Sicurezza nella sua azienda che corrisponde ai criteri esposti, il DdL “potrà documentare, esibendo Evidenze Oggettive”, di aver ottemperato in pieno alla lettera ed allo spirito del Testo Unico.

Il documento si sofferma, in correlazione con l’ articolo 30 del D,Lgs. 81/2008, anche su alcuni **criteri di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza** del sistema di gestione della sicurezza.

Ad esempio:

- “le relazioni periodiche di cui al Contatto del RSPP e del MC;
- le relazioni periodiche dei Dirigenti e Preposti;
- le analisi delle Non Conformità e lo stato di completamento delle relative Azioni Correttive;
- le analisi dei Lavoratori RLS e verbale dell’incontro annuale art.35”.

Questa una sintesi dei **principi generali importanti per il DVR:**

- redatto su misura della specifica azienda e dei suoi rischi;
- consultabile dal DdL e dai suoi principali Collaboratori;
- contenente l’indicazione sintetica dei rischi principali e la descrizione dell’organizzazione predisposta per garantire la sicurezza;
- comprende l’indicazione dei criteri per la verifica dell’efficienza dell’Organizzazione della sicurezza”.

Infine come si può migliorare l’organizzazione della Sicurezza?

Il documento indica che “non bisogna rifare tutto da capo. Bisogna partire da quello che c’è e migliorarlo gradualmente. La maggior parte dei DdL non sono in grado di condurre un processo del genere senza specifica formazione e supporto”.

Figure della sicurezza




Figure della sicurezza

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;**

Obblighi del Lavoratore (art.20)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Figure della sicurezza

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione**, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Obblighi indelegabili (art.17)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Figure della sicurezza

Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (delegabili art.18)

COMMA 1 ...Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli

edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Figure della sicurezza

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettere b\), d\) ed e\)](#), gravano altresì su:
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Obblighi del Preposto (art.19)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza delle misure per il controllo** delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) **informare il più presto possibile i lavoratori esposti** al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, **dal richiedere ai lavoratori** di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare appositi corsi** di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 specifica, di cui si parlerà nel successivo articolo 37.

Legge 215/2021: modifiche al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

13 *giovedì* GEN 2022

ASL, Ispettorato nazionale del lavoro lavoro, lavoro autonomo, lavoro occasionale accessorio, sicurezza sul lavoro

Il 17 dicembre 2021 è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la Legge n. 215 con la quale il legislatore è intervenuto (anche) sul D.Lgs. 81/2008 (TUSL: Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) apportando modifiche su ben 14 articoli e sostituendo quasi integralmente l'Allegato I.

In questa sede si vogliono mettere in luce i punti di maggiore interesse, ovvero quelli che si inseriscono concretamente nella conduzione dell'impresa: obblighi datore di lavoro, nuovi compiti del preposto e novità in materia di vigilanza sui luoghi di lavoro.

In primo piano ci sono le modifiche agli articoli 18 e 19 del TUSL che introducono rispettivamente l'**obbligo del datore di lavoro di nomina del preposto e nuovi compiti del preposto**:

All'art. 18 si aggiunge il comma **b-bis**:

individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo (...).

Inoltre sono stati **integrati i compiti del preposto** il quale oltre a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali, è tenuto:

nuova lettera a): (...) *in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*

lettera f-bis: *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.*

Art. 19, comma 1, lettere **a)** e **f-bis)** TUSL come modificate dalla L. 215/2021)

Che si tratti di una nuova Era per la figura del preposto? Sicuramente quanto disposto non fa altro che conferire maggiore rilevanza e potere di agire a questa figura che ha sempre vissuto i “dietro le quinte” dell’azione in materia di prevenzione e protezione.

Per giustificare questa importanza, il legislatore è intervenuto altresì sulla **FORMAZIONE OBBLIGATORIA**, prevedendo che **anche il datore di lavoro** (indipendentemente che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione quale DL-SPP o incarichi un soggetto terzo come RSPP) **è destinatario dei corsi sulla sicurezza:**

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (...)

(Art. 37, comma 7, TUSL come modificato dalla L. 215/2021)

Non solo, lo stesso articolo dispone una **cadenza BIENNALE per l’aggiornamento periodico dei preposti** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma t-ter, D.Lgs. 81/08).

Insomma, al centro di queste modifiche il protagonista sembra proprio essere il preposto; infatti, il legislatore introduce il comma *8-bis* all’art. 26, prescrivendo negli **appalti e subappalti** l’obbligo di indicare di indicare “espressamente” al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Altro aspetto su cui si è intervenuti è la **vigilanza**, il nuovo testo dell’art. 13 del TUSL prevede:

- inserimento dell’**Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza** senza riservargliene competenza solo in taluni settori come in passato;
- introduce il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale;
- prevede l’obbligo annuale per l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di redazione di relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Ultimo, ma non di minore importanza, il nuovo **Allegato I⁽¹⁾** prevede: **fattispecie di violazione che comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale** (art. 14, comma 1) e **importi di sanzione aggiuntiva**.

Infine, all’art. 14 è stato inserito l’**obbligo di comunicazione preventiva** (SMS o posta elettronica) per l’attivazione di **prestazioni di lavoro autonomo occasionale⁽²⁾** e con [nota n. 29 dell’11 gennaio 2022](#) l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che tale adempimento è richiesto per le realtà imprenditoriali e non nel caso di associazioni o professioni intellettuali in quanto il tipo di sospensione è rivolto espressamente alle “attività imprenditoriali” (cfr. precedente [circolare INL n. 3/2021](#)).

Ricordiamo che l'art. 14, non a caso, tratta (e già trattava) le fattispecie di sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro (proprio quelle del citato Allegato I) o di diritto del lavoro (lavoro sommerso: si segnala che la percentuale dei lavoratori irregolari che fa scattare il provvedimento di sospensione è scesa al 10% degli occupati presenti al momento dell'ispezione).

Sanzioni per il preposto

- Art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis:

arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]

- Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g):

arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]

Legge 215/2021: modifiche al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

(1) Questo il testo dell'Allegato I aggiornato, cioè l'elenco delle violazioni di sicurezza sul lavoro su cui può essere basato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Sicurezza:

- 1) Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- 2) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- 3) Mancata formazione ed addestramento
- 4) Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- 5) Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- 6) Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- 7) Mancanza di protezioni verso il vuoto
- 8) Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- 9) Lavori in

prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

10) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

11) Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

12) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

12-bis) Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto

Figure della sicurezza

RSPP

«Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di :

- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro (ATECO 8) (MODUOLO A-B)
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, .. Rapporti sindacali (MODULO C)
- Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari ... il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto di RSPP designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
 - a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
 - b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

Figure della sicurezza - Medico Competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

- **1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:**
 - **a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;**
 - **b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;**
 - **c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;**
 - **d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.**

Figure della sicurezza

RLS

- 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6
- 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
- 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Figure della sicurezza - Addetti al SPP

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti

Figure della sicurezza - Addetti alle emergenze

Addetti alle emergenze antincendio:

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza antincendio ed esodo ai quali occorre destinare una specifica formazione (medio rischio 8 h) – almeno 2 a piano per plesso per turno (indicazioni ministeriali) Addetti alle emergenze primo soccorso:

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza

sanitaria ai quali occorre destinare una specifica formazione (12 h) – almeno 1 a piano, a plesso e per turno (indicazioni ministeriali)

Servizio di Prevenzione e Protezione

- **Datore di Lavoro:** xxxxxxxxxxxx
- **Dirigenti:**
 1. Direttore Amministrativo Dott./ssa xxxxxxxxxxxx
 2. Vicedirettore Amministrativo Dott./ssa xxxxxxxxxxxx
 3. Responsabili Centri di Ricerca/Dipartimenti xxxxxxxx
 4. Responsabile Biblioteca xxxxxxxx
 5. xxxxxxxxxxxxxxxx
- **Responsabile S.P.P.:** xxxxxxxx
- **Medico Competente :** Dott./ssa xxxxxxxxxxxx
- **Rappresentante Lavoratori:** xxxxxxxxxxxx
- **Addetti al S.P.P.:** Sig. xxxxx – xxxxxxxx
- **Preposti:** Docenti, Responsabili di Laboratorio
- **Addetti 1° Soccorso:** elenco persone formate
- **Addetti emergenze:** elenco persone formate

Organizzazione documentale della sicurezza

1. Capitolo I :

- ORGANIGRAMMI
- NOMINE FIGURE DELLA SICUREZZA

2. Capitolo II :

- Formazione ed informazione Personale
- Formazione Addetti Emergenze
- Formazione RLS
- Formazione personale rischi specifici

3. Capitolo III :

- Certificazione dei luoghi di lavoro
- C.P.I.
- Agibilità dei luoghi di lavoro
- Certificazioni verifiche impiantistiche (es.462/2001)

4. Capitolo IV:

- Attività del SPP
- Verbali ispettivi
- Riunione periodica
- Prove di esodo

5. Capitolo V:

- Schede di sicurezza sostanze
- Libretto d'uso e manutenzione macchinari ed attrezzature
- Verifiche periodiche sulle attrezzature
- Certificazioni di conformità CE

6. Capitolo VI:

- Attività di Vigilanza nei confronti dei Lavoratori
- Ordini di servizio in materia di sicurezza
- Procedure e Regolamenti dei vari uffici

7. Capitolo VII:

- Sorveglianza sanitaria
- Protocolli di rimansionamento
- Procedure di demansionamento

8. Capitolo VIII:

- Documenti di valutazione del rischio

Misure generali di tutela (art.15)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Atto di delega (art.16)

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4

In assenza di delega (art.299)

Si richiama, al riguardo, l'art. **299 Esercizio di fatto di poteri direttivi**, il quale sancisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigenti e preposti gravano **altresì** su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti;

ossia:

in assenza di una documentata ed effettiva ripartizione funzionale degli obblighi decisionali organizzativi e di controllo, l'art. 299 funge da norma di chiusura del sistema della responsabilità secondo **il principio di effettività**: a chiunque di fatto eserciti prerogative funzionali proprie del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sarà attribuita la conseguente responsabilità penale.

Valutazione dei Rischi (art.28)

DVR

(Documento di Valutazione del Rischio art. 28-29 del T.U.)

- La valutazione anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'*accordo europeo dell'8 ottobre 2004*, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.2.
- Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
 - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa,
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati ...
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale ORGANIGRAMMA
 - e) l'indicazione dei nominativi del S.P.P. ...

Tipologia di Rischi

Rischi per la Sicurezza

- Strutture
- Attrezzature
- Uso energia elettr.
- Incendio ed esplosione

Rischi per la Salute

- Agenti chimici
- Agenti fisici
- Agenti biologici
- Radiazioni
- R.O.A. (ottiche artificiali)
- Rumore
- Amianto

Rischi Trasversali (organizzativi)

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Fattori organizzativi
- Condizioni di lavoro difficile

Covid 19 ?????

Valutazione dei Rischi in relazione alla mansione

Categoria di lavoratori	Rischi Sicurezza	Rischi Salute	Rischi Organizzativi
AMMINISTRATIVI	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi procedurali (VDT) •Rumore 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi organizzativi •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI)
PERSONALE BIBLIOTECA	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali •Rischio Incendio 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi procedurali (VDT) •M.M.C. (eventuale) •Caduta scala 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi organizzativi •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI)
TECNICI	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali interni •Rischi ambientali esterni (Cantieri Mobili) 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi procedurali (VDT) 	<ul style="list-style-type: none"> •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI) •Rischi organizzativi
OPERAI	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali esterni (Cantieri Mobili) 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischio Fisico •Microclima •Rumore •Cadute dall'alto 	<ul style="list-style-type: none"> •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI) •Rischi organizzativi
PERSONALE DI RICERCA	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali esterni (Cantieri Mobili) 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischio biologico •Rischio Fisico •Microclima 	<ul style="list-style-type: none"> •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI) •Rischi organizzativi

Metodologia di valutazione adottata

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la gravità dei possibili effetti del Danno (D):

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Danno}$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:

Livello	Criteri
Non Probabile	Non sono noti episodi già verificatisi. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.
Possibile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.
Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno.

Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del Danno:

Livello	Criteri
Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Modesto	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
Significativo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

1.1. Legenda e classificazione del Rischio

Accettabile	Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile
Basso	Sono prevedibili danni probabili di tipo reversibile
Notevole	Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile
Elevato	E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili

PROBABILITÀ	DANNO			
	Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
Non probabile (1)	1	2	3	4
Possibile (2)	2	4	6	8
Probabile (3)	3	6	9	12
Altamente Probabile (4)	4	8	12	16

Classe di Rischio	Priorità di Intervento
Elevato ($12 \leq R \leq 16$)	<i>Azioni correttive Immediate</i> L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
Notevole ($6 \leq R \leq 9$)	<i>Azioni correttive da programmare con urgenza</i> L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Accettabile ($3 \leq R \leq 4$)	<i>Azioni correttive da valutare a medio termine</i> Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
Basso ($1 \leq R \leq 2$)	<i>Azioni correttive non necessarie</i> Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, anche di eventuali altre attività di miglioramento

Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede (art. 33 D.Lgs. 81/2008):

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 (informazione).

Informazione (art.36)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione (art.37)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Sorveglianza Sanitaria (art.41)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Addetti alle Emergenze (art.43)

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t*), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b*), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Gestione Emergenze

L'emergenza è un fatto imprevisto che coglie di sorpresa tutti coloro che sono presenti nell'ambiente di lavoro. **LE NORME E LE PROCEDURE DELL'EMERGENZA DEVONO ESSERE DESCRITTE NEL PIANO DELLE EMERGENZE.** Tutti i lavoratori sono coinvolti ma solo gli Addetti, cioè quelli che sono stati designati ed hanno effettuato il corso, sono autorizzati a dirigere le fasi di emergenza o evacuazione.

I comportamenti da tenere in caso di emergenza incendio sono i seguenti:

- 1) Mantenere la calma (per quanto è possibile) anche per non creare panico nei presenti
- 2) Individuare chi in quel momento dirige le operazioni
- 3) Allertare i colleghi/e presenti e il Responsabile dell'unità operativa
- 4) Chi dirige le operazioni, oltre a gestire l'organizzazione delle operazioni di evacuazione, ha il compito di essere l'interfaccia con i VV.FF.
- 5) Chi dirige le operazioni agisce in modo da avvertire i VV.F. e il centralino dell'emergenza accaduta, uno schema sintetico potrebbe essere il seguente:
- 6) Non mettersi in situazioni di pericolo
- 7) Provare a spegnere utilizzando gli estintori possibilmente in coppia
- 8) Se le circostanze lo permettono allontanare eventuali sostanze combustibili e disattivare gli impianti elettrici, dopo aver verificato la fattibilità (l'interruttore potrebbe togliere tensione a apparecchiature che sono vitali per il mantenimento in vita di pazienti).


- 9) Cercare di rimanere tra il fuoco e la via di fuga più vicina
- 10) Evacuare l'area facendo allontanare tutti attraverso le vie di fuga segnalate, indicando la Zona Sicura.
- 11) Aiutare chi fosse in difficoltà a raggiungere il luogo sicuro
- 12) Uscendo dai locali chiudere porte e finestre
- 13) Non usare mai l'ascensore
- 14) Prima di aprire una qualsiasi porta toccare la maniglia col dorso della mano per valutare lo stato di avanzamento dell'incendio all'interno
- 15) Se si deve aprire una porta a rischio farlo gradualmente da posizione arretrata e abbassata, tenendo un piede come freno

Gestione Emergenza Incendio

IL TRIANGOLO DEL FUOCO

Perché si realizzi una combustione è necessario che siano soddisfatte tre condizioni (triangolo del fuoco)

Se manca un solo componente
non si può verificare un incendio



COMBUSTIBILE

Sostanza in grado di bruciare

COMBURENTE

Ossigeno presente nell'aria

CALORE

Temperatura di infiammabilità

Lo scopo della prevenzione è quello della sicurezza primaria che riguarda l'incolumità delle persone e poi la riduzione delle perdite materiali e dei beni.

Al fine della sicurezza sono importanti le misure di tipo tecnico, come la perfetta realizzazione degli impianti elettrici e la loro messa a terra nonché la protezione contro le scariche atmosferiche.

Sono importanti le vie di uscita (lasciate sempre libere) le porte antipanico ed una buona segnalazione indicante le vie di fuga ed i cartelli di salvataggio.

Gestione Emergenza Primo Soccorso

PER PRONTO SOCCORSO

si intende il “primo soccorso”

I principi basilari del “primo soccorso” sono un’insieme di semplici manovre da eseguire ad una persona colpita da incidente, infortunio o malore, senza necessità di particolari attrezzature.

E’ obbligatorio l’uso di un armadietto del pronto soccorso precisando bene che non si tratta di una piccola “farmacia” ma di un semplice presidio di medicazione.

COSA FARE se un lavoratore sta male ?:

- Rimanere calmi, esaminare la situazione e agire di conseguenza, chiamare gli Addetti interni al “primo soccorso”;
- Solo in caso di infortunio grave chiamare il Pronto Soccorso al n. 112; NUE (Numero Unico Emergenza)
- Non rimuovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori pericoli;
- Se possibile mettere l’infortunato in posizione sdraiata e coprirlo con una coperta (alluminio) se la temperatura è relativamente bassa;
- Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, slacciare la cintura dei pantaloni o del reggiseno;
- Effettuato il soccorso coprire l’infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e confortandolo con la propria presenza.

Chiamata di soccorso

Alla risposta occorre fornire le seguenti specifiche:

- Nome e Cognome e qualifica del Chiamante
- Ubicazione della sede aziendale oggetto dell'emergenza
- Strada più breve ed ingresso principale
- Motivo della chiamata (incendio di modesta, media o alta entità)
- Numero delle persone coinvolte (il più preciso possibile)
- Posizione attacco VV.FF.
- Accertarsi prima di interrompere la comunicazione che il centralinista abbia compreso tutte le informazioni fornite

Diritti

I diritti dei lavoratori in diversi casi corrispondono agli **obblighi per il datore di lavoro**. In particolare ci riferiamo:

- Diritto di avere un RLS che tuteli la loro sicurezza e li rappresenti in questo senso.
- Diritto di utilizzare dei DPI conformi alle norme di legge e adatti alle mansioni che svolgono.
- Diritto di lavorare in un ambiente i cui rischi siano stati adeguatamente valutati e dove siano state adottate tutte le misure necessarie affinché i pericoli siano evitati, arginati o affrontati in maniera adeguata.
- Diritto di utilizzare in maniera limitata agenti chimici, fisici e biologici.
- Diritto di ricevere informazioni e formazione, di partecipare ed essere consultati sulle questioni che riguardano la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.

Inoltre l'**art. 44 tutela i lavoratori che si trovano in situazioni di pericolo grave**, dando loro la facoltà sia di allontanarsi dal posto di lavoro sia di intervenire per ridurre il rischio per sé e per gli altri, anche senza le competenze necessarie, ma solo se è impossibilitato a contattare il superiore gerarchico.

Doveri

I lavoratori, nello svolgimento delle loro mansioni, devono prendersi cura della propria sicurezza, senza mettere in pericolo quella altrui. In particolare nel TU vengono indicati alcuni obblighi:

- osservare le regole per la protezione individuale e collettiva indicate dal datore di lavoro e dall'RSPP;
- utilizzare in maniera corretta i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), i dispositivi di sicurezza e i macchinari;
- segnalare immediatamente eventuali malfunzionamenti nelle attrezzature e ogni altra situazione di pericolo di cui si è a conoscenza;

- non rimuovere i dispositivi di sicurezza senza previa autorizzazione di chi di competenza;
- non compiere azioni che, senza le competenze necessarie, potrebbero essere un pericolo per sé stessi e per gli altri;
- sottoporsi ai controlli medici imposti dalla legge.

ORGANI DI CONTROLLO

- **ASL: Salute e sicurezza in tutti i Luoghi di Lavoro**
 - **Ministero del Lavoro:**
Salute e Sicurezza in edilizia + contrasto al lavoro irregolare
 - **VVFF: per specifiche competenze**
 - **DPL: In caso di lavoro irregolare e di violazioni reiterate contrattuali) (Direzione Provinciale del Lavoro)**
- In caso di gravi e reiterate violazioni alle norme di sicurezza (DPL + ASL)
- Revoca della sospensione (da parte dello stesso Ente di vigilanza) dopo regolarizzazione

SOPRALLUOGO ORGANI DI CONTROLLO

- Sopralluogo
- Accertamento violazione
- Verbale inviato al datore di lavoro e procura della repubblica (è un atto penale)
- Prescrizione con tempi per ottemperare
- Scaduto il termine per ottemperare l'ASL ha 60 giorni di Tempo per verificare la regolarizzazione
- Se è regolarizzato invia richiesta di pagamento (1/4 del massimo)
- Dopo il pagamento l'ASL informa il magistrato per archiviare La pratica
- In caso di mancata regolarizzazione o pagamento scatta la comunicazione al PM e quindi il procedimento penale

INFORTUNIO

- Sopralluogo con accertamento dell'accaduto (foto, interviste ecc.) quindi (eventuale sequestro dei locali o delle macchine)
- 1- + Come prima

OPPURE

2-Inizio del procedimento penale con la notifica dell'avviso di garanzia (eventuale sequestro dei locali o delle macchine)

1- FONTI LEGISLATIVE

- 1.D. LGS 81/08
- 2.D. LGS 758/94
- 3.D.LGS 231/01

SANZIONI

Tipologia di sanzioni

- Sono previste sanzioni penali ed amministrative pecuniarie
- Nella maggior parte dei casi è prevista l'alternatività tra arresto ed ammenda
- Per i casi in cui è previsto solo l'arresto, l'art. 302 consente la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda
- Per i casi in cui è prevista solo l'ammenda, si applica l'oblazione

CONTRAVVENZIONI

- **A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa si applica il procedimento del D.Lgs n. 758/1994**
- **In mancanza, si può applicare - in sede processuale - l'oblazione speciale (metà massimo ammenda)**
- **Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) – riduzione fino ad un terzo**

ALCUNE SANZIONI

Articolo 17 – Sanzioni

**ARRESTO da 4 a 8 mesi o Ammenda da 5.000 a 15.000 €
per il Datore di lavoro in caso di:**

- Mancata nomina RSPP
- Omissione della Valutazione di tutti i rischi e della adozione del Documento relativo
- Mancanza nel Documento di Valutazione dei rischi di alcuni elementi

SOSPENSIONE ATTIVITÀ

1. Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
2. gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Da individuare con successivo decreto, attualmente allegato 1:

Mancata elaborazione DVR

Mancata elaborazione Piano di Emergenza ed evacuazione

Mancata Formazione ed addestramento
Mancata Costituzione SPP e nomina RSPP
Mancata Elaborazione piano di sicurezza e coordinamento
Mancata Elaborazione piano operativo di sicurezza
Mancata Nomina coordinatore per la progettazione
Mancata Nomina coordinatore per l'esecuzione.

Mancato utilizzo della cintura di sicurezza

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Lavori in prossimità di linee elettriche

Presenza di conduttori nudi in tensione

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Inoltre in caso di condanna vengono comminate le seguenti sanzioni interdittive: (min 3 mesi, max 1 anno)

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D.Lgs. 231/01

Il modello organizzativo, per evitare la responsabilità alla società/ente:

- 1. deve contenere tutti gli elementi elencati nell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/01;**
- 2. deve rispettare i principi stabiliti dall'art. 30 del D. Lgs 81/08.**

INFORMAZIONI SEGNALI E SANZIONI

Art. 163.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164.

(Informazione e formazione)

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
 - b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

CAPO II SANZIONI

Art. 165.

(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Art. 166.

(Sanzioni a carico del preposto)

(articolo abrogato)

??????????

FINE

Buon lavoro Ing. A. Pelliccia